



ORIGINALE

N. 68

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEAS DI COMELICO SUPERIORE NEGLI ANNI 2019 E 2020.

L'anno *duemilaventi* addì *ventuno* del mese di *ottobre* alle ore *20,00* nella Sede municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

	PRESENTE	ASSENTE
STAUNOVO POLACCO Marco	[X]	[]
DE MARTIN PINTER Gabriele	[X]	[]
DE MONTE NUTO Raffaella	[X]	[]
Totale	3	0

Assume la presidenza il Sig. STAUNOVO POLACCO Marco nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Sig. PILOTTO Dr. Enrico

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

1. l'art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 prevede che :
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
2. il Sindaco ha previamente fissato per le sedute di Giunta Comunale in audioconferenza/videoconferenza le seguenti modalità :
“La Giunta Comunale, qualora si rendesse necessario, puo' svolgere le proprie sedute avvalendosi della videoconferenza o della teleconferenza/audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione e votare simultaneamente gli argomenti all'ordine del giorno. E' compito del Segretario Comunale attestare che la qualità audio/ video del collegamento sia sufficiente a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti in videoconferenza o teleconferenza/audioconferenza. L'adunanza di Giunta alla quale intervengono componenti della stessa in videoconferenza o teleconferenza/audioconferenza, si intende svolta nella sala Giunta del Municipio.”;
3. Il Segretario Comunale in relazione alla presente seduta di Giunta comunale, svoltasi in audioconferenza mediante strumenti telematici, attesta che sono state rispettate le modalità preventivamente fissate;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione riportata in allegato e ritenutola meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole dei competenti Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI: -il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
-lo Statuto comunale;

ACCERTA la propria competenza;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata ed allegata, che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole e unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Oggetto: Concessione contributo economico a sostegno delle attività svolte dall'Associazione di volontariato SEAS di Comelico Superiore negli anni 2019 e 2020.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Associazione di volontariato denominata Soccorso e Aiuto Sociale (S.E.A.S.), con sede a Comelico Superiore, opera nel campo delle attività di soccorso 118, trasporto sanitario ed emergenze in genere svolgendo il proprio servizio in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti nell'ambito provinciale e garantendo un presidio di 24h in particolare sul territorio comunale;

Esaminate le istanze presentate dall'Associazione medesima:

- in data 25.03.2019, pervenuta il 27.03.2019 n. 1621 protocollo comunale, con cui viene richiesto un contributo economico a sostegno delle spese necessarie per l'acquisto di una nuova ambulanza, oltre al materiale e presidi medici indispensabili, stimate in complessivi euro 93.000,00=;
- in data 14.10.2020, pervenuta il 19.10.2020 n. 5479 protocollo comunale, che rinnova la richiesta di erogazione di un ristoro economico per contribuire alle spese sostenute nell'ambito dei numerosi interventi ed acquisti effettuati nel corso degli anni 2019 e 2020, quantificate in totali euro 68.288,80=;

Rilevata l'importante funzione di sostegno prestata a favore della cittadinanza locale per tutte le esigenze di carattere sanitario;

Tutto ciò premesso e rilevato;

Ritenuto dover pertanto sostenere le varie attività svolte e come sopra illustrate, partecipando con la corresponsione di un contributo per l'importo di euro 5.000,00= tenuto conto dei costi complessivamente sostenuti;

Visto che il Consiglio Comunale nella seduta del 30 aprile 2020 con provvedimento n. 6 ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022;

Considerato che l'art. 13 del Testo Unico degli Enti Locali individua fra le funzioni amministrative spettanti agli stessi i servizi alla comunità ed alla persona e lo sviluppo economico;

Visto l'art. 118 della Costituzione il quale recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici):

1. "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla pre-determinazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."

Visto il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti privati" approvato con delibera consiliare n. 31 del 3 maggio 1992, esecutiva;

Esaminati i pareri della Corte dei conti in materia (sez. contr. Lombardia, 23/01/2009, n. 7, sez. contr. Lombardia, 29/06/2006, n. 9, sez. controllo Lombardia 13/12/2007 n. 59 e sez. controllo Lombardia 5/06/2008 n. 39), secondo i quali:

"All'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto (riguardo alla possibilità per un ente pubblico di procedere ad

attribuzioni patrimoniali straordinari in favore di soggetti privati, i quali operando sul territorio comunale svolgono attività di interesse e rilievo pubblico). Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. [...]

La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla recente legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge che disciplina il procedimento amministrativo, che l'amministrazione agisca con gli strumenti del diritto privato ogniqualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto.

Va, però, precisato che ogniqualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale, le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Alla luce della suddetta giurisprudenza l'attuale richiesta [...], in ordine all'ammissibilità di un contributo straordinario [...], non può non trovare consenziente questa Sezione, solo nell'ipotesi in cui l'attribuzione patrimoniale sia finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune e che tali finalità siano esterne in appositi atti deliberativi dell'Ente.”

Visti:


- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di assegnare alla Associazione di volontariato S.E.A.S, con sede a Comelico Superiore, un contributo di euro 5.000,00= a titolo di cofinanziamento delle spese sostenute per l'acquisto di una nuova ambulanza e le varie attività svolte nel corso degli anni 2019 e 2020, come descritte in premessa;
2. di dare atto che la spesa relativa trova copertura finanziaria nel Bilancio per l'esercizio in corso al Tit. 1 – Miss. 12 – Prog. 7 – Ma. 104 (Capitolo 1208) p.c.f. 1.04.04.01.000, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che gli atti conseguenti rientrano nella competenza del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;
4. di dare atto che il presente provvedimento andrà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” del sito dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 – comma 3 – del D.Lgs. n. 33/2013.

Lì, 21 ottobre 2020

IL SINDACO
(Stauново Polacco Ing. Marco)



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE IN DATA 21.10.2020 N.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
in merito alla proposta di deliberazione in oggetto

Oggetto: Concessione contributo economico a sostegno delle attività svolte dall'Associazione di volontariato SEAS di Comelico Superiore negli anni 2019 e 2020.

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

Comune di Comelico Superiore, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Zambelli Domelin Luigi

SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

Comune di Comelico Superiore, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Ing. Marco Stanovovo Polacco

SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

Comune di Comelico Superiore, li 21/10/2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Ilaria Festini Cucco

[Handwritten signature of Dott.ssa Ilaria Festini Cucco]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione.

Comune di Comelico Superiore, li 21/10/2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Ilaria Festini Cucco

[Handwritten signature of Dott.ssa Ilaria Festini Cucco]

Letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO /Dr. Enrico)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo on-line del Comune il giorno 31 DIC 2020 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 31 DIC 2020

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO Dr.Enrico)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – del decreto Leg.vo 18.08.2000 n.267;
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, in data _____;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO /Dr. Enrico)

